

56

Edizione n. 10/2023
11 settembre 2023



Congedi parentali per i lavoratori iscritti alla gestione separata e per i padri lavoratori autonomi

DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2022 N. 105;
CIRCOLARE INPS N. 122 DEL 27 OTTOBRE 2022;
MESSAGGIO INPS N. 4265 DEL 25 NOVEMBRE 2022.

a cura di:

Ezia FORLEO

Componente del Centro Studi
ANCL U.P. di Bari Francesco & Vincenzo Leggiadro

CONGEDI PARENTALI DEI LAVORATORI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il D.Lgs. 105/2022 che ha modificato la normativa dei congedi parentali dei lavoratori dipendenti, è intervenuto anche sul congedo spettante ai lavoratori ed alle lavoratrici iscritte alla gestione separata.

Il Decreto in oggetto richiama il combinato disposto dell'art. 8, commi 4, 5 e 6, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e dell'art. 1, comma 1, lett b), del decreto- legge n. 101/2019 secondo cui:

- a) La fruizione del congedo parentale, deve essere indennizzata solamente a condizione che risulti accreditata almeno una mensilità di contribuzione con aliquota piena nei dodici mesi precedenti l'inizio di ogni periodo indennizzabile di congedo parentale richiesto posto che per il congedo parentale non opera l'automaticità delle prestazioni;
- b) Qualora il congedo parentale sia fruito nel 1° anno di vita (o dall'ingresso in famiglia) e manchi la sussistenza del requisito contributivo di cui al punto precedente, l'indennità può essere comunque riconosciuta se il richiedente aveva titolo all'indennità di maternità/paternità, a prescindere dall'effettiva fruizione della stessa.

Il D.Lgs. 105/2022 interviene in due direzioni:

- Ampliando l'arco temporale di fruizione del congedo da 3 anni fino ai 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione/affidamento preadottivo;
- Riconosce il diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato a ciascuno dei genitori (non trasferibili all'altro) ed aggiunge il diritto ad altri 3 mesi sempre indennizzati ma in alternativa tra i due per un periodo complessivo di coppia di massimo 9 mesi.

In sintesi:

Prima della riforma

Complessivamente	6 mesi da fruire entro i tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia
Solo genitore madre	6 mesi da fruire entro i tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia (al padre spettano 0 mesi)
Solo genitore padre	6 mesi da fruire entro i tre anni di vita o dall'ingresso in famiglia (alla madre spettano 0 mesi)

Dopo la riforma:

Complessivamente	9 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia
------------------	----------------------------------------------------------------------

Solo genitore madre	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia. I primi tre mesi spettano solo alla madre e non possono essere trasferiti al padre, la madre ha ulteriori tre mesi che spettano alla coppia. Ne consegue che al padre residuano solo i suoi tre mesi non trasferibili.
Solo genitore padre	3 + 3 mesi da fruire entro i 12 anni di vita o dall'ingresso in famiglia. I primi tre mesi spettano solo al padre e non possono essere trasferiti, il padre ha a disposizione ulteriori tre mesi che spettano alla coppia. Ne consegue che alla madre residuano solo i suoi tre mesi non trasferibili.

Attenzione:

- Nella gestione separata non sono previsti periodi di congedo non indennizzati;
- I congedi parentali non sono fruibili in modalità oraria;
- Non è prevista la tutela del genitore solo.

Come si presenta la domanda?

La domanda va inoltrata all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto esclusivamente online attraverso il servizio dedicato. In alternativa può essere effettuata tramite:

- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- Enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

CONGEDI PARENTALI DEI PADRI LAVORATORI AUTONOMI

Il D.Lgs. 105/2022 interviene riconoscendo per la prima volta anche ai padri lavoratori autonomi il diritto al congedo parentale.

In questo modo la madre ed il padre lavoratori autonomi hanno diritto a tre mesi complessivi di congedo da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) per ogni bambino.

I tre mesi spettano per la madre dalla fine del periodo indennizzabile di maternità, mentre per il padre dalla nascita o dall'ingresso in famiglia.

Per il periodo di congedo spetta un'indennità pari al 30% della retribuzione convenzionale in presenza di due condizioni:

- Che ci sia effettiva astensione dall'attività lavorativa;
- Che sia stato effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente quello in cui ha inizio il congedo ovvero dei contributi relativi al medesimo mese in cui ha inizio il congedo.

Durante il congedo è possibile interrompere il versamento della contribuzione ma solo per mesi solari interi per cui per un periodo di congedo parentale dal 20 agosto

al 10 ottobre, è possibile interrompere il versamento dei contributi per il solo mese di settembre.

Particolarità:

- I coltivatori diretti, i coloni e mezzadri e gli imprenditori agricoli durante tutta la durata del congedo possono richiedere la cancellazione dai rispettivi elenchi usufruendo della sospensione dell'obbligo contributivo;
- I padri lavoratori autonomi dello spettacolo possono fruire del congedo parentale durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro dello spettacolo, senza alcun requisito contributivo.

I lavoratori padri possono godere del congedo parentale contemporaneamente al godimento della maternità obbligatoria nonché del congedo parentale (anche per lo stesso figlio) da parte della madre.

Come si presenta la domanda?

Il messaggio Inps n. 4265 del 25 novembre 2022 è intervenuto a proposito della presentazione della domanda da parte dei padri lavoratori autonomi precisando che la domanda deve essere presentata prima dell'inizio del periodo di fruizione di congedo o al massimo il giorno stesso.

La domanda deve essere inoltrata all'Istituto attraverso uno dei seguenti canali:

- Sito web dell'Istituto, www.inps.it, autenticandosi tramite SPID, CIE o CNS;
- Tramite contact center al numero 803164 (gratuito da rete fissa) oppure al numero 06 164 164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di patronato e Intermediari dell'istituto attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.